

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 settembre 2011 ENAV e le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del ccnl 2008/2011 si sono incontrate in merito a quanto disciplinato dall'articolo 32 "Ferie" del vigente contratto collettivo di lavoro del personale dipendente da ENAV S.p.A. e sottoscritto in data 20 giugno 2008.

Premesso che:

- con l'art. 32, comma 1, del CCNL 2008-2011 le parti hanno inteso rinnovare l'istituto delle ferie;
- l'applicazione del primo comma del predetto art. 32 ha dato origine a divergenti interpretazioni in ragione della sua formulazione;
- è intendimento delle parti superare i problemi sorti o che potrebbero sorgere da una diversa lettura della clausola contrattuale in questione, riformulando in termini maggiormente puntuali il suddetto comma 1 dell'art.32 del vigente contratto, lasciando inalterati i rimanenti commi;
- l'efficacia dell'art.32, così come in questa sede modificato, decorre dalla data di entrata in vigore del CCNL 2008-2011;

le Parti convengono quanto di seguito specificato.

Le premesse sopra elencate formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Il comma 1 dell'articolo 32 del vigente contratto:

"Tutto il personale in servizio ha diritto, al compimento del primo anno di servizio, a 23 giornate di ferie.

Dopo cinque anni di servizio si matura un giorno di ferie in più l'anno sino ad un massimo di 32 giornate di ferie secondo la seguente progressione:

<i>dal 1° al 5° anno compreso</i>	<i>23 giornate di ferie annue</i>	
<i>al compimento del 6° anno</i>	<i>24</i>	<i>"</i>
<i>" 7° anno</i>	<i>25</i>	<i>"</i>
<i>" 8° anno</i>	<i>26</i>	<i>"</i>
<i>" 9° anno</i>	<i>27</i>	<i>"</i>
<i>" 10° anno</i>	<i>28</i>	<i>"</i>
<i>" 11° anno</i>	<i>29</i>	<i>"</i>
<i>" 12° anno</i>	<i>30</i>	<i>"</i>
<i>" 13° anno</i>	<i>31</i>	<i>"</i>
<i>" 14° anno</i>	<i>32</i>	<i>"</i>



viene così sostituito:

“Tutto il personale in servizio ha diritto, dalla rispettiva data di assunzione e sino al compimento del primo anno di servizio, a 23 giornate di ferie.

Successivamente, dopo cinque anni di servizio, si matura un giorno di ferie in più l'anno sino ad un massimo di 32 giornate di ferie secondo la seguente progressione:

dal 1° al 5° anno compreso		23 giornate di ferie annue	
dal giorno successivo e fino al compimento del	6° anno	24	“
“	7° anno	25	“
“	8° anno	26	“
“	9° anno	27	“
“	10° anno	28	“
“	11° anno	29	“
“	12° anno	30	“
“	13° anno	31	“
“	14° anno	32	“

Le ulteriori giornate di ferie vengono assegnate dal giorno successivo rispetto alla data di assunzione, salvo conguaglio in caso di risoluzione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro prima del compimento del rispettivo anno.”

Restano integralmente confermati i restanti commi dell'art.32.

L'efficacia dell'art.32, così come modificato, decorre dalla data di entrata in vigore del ccnl 2008/2011 e le sue regole si applicano integralmente anche ai lavoratori assunti in precedenza.

Il presente accordo abroga quanto disciplinato nel secondo capoverso del punto 1.2 della circolare applicativa dell'articolo 32 ccnl 2008/2011 “Ferie” del 21 aprile 2009

ENAV S.p.A.



FILT-CGIL

FIT-CISL

UILT

UGL-T

USAE-AV

ASSIVOLO QUADRI

COBAS

SACTA

ANPCAT-ATM-PP

LICTA-ATM-PP

CILA-AV-ATM-PP

IPA

UP

USPPI

